



INDIVIDUAZIONE DI CRITERI E MODALITA' PER IL COFINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA SVOLTE DA STRUTTURE ESTERNE AD UNIONCAMERE DEL VENETO, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 1 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E S.M.I.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO

- che Unioncamere del Veneto, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettere b) e g) del proprio Statuto, assolve ai compiti di osservatorio e monitoraggio del sistema economico regionale, anche in chiave comparatistica con altre regioni italiane ed europee, svolge attività di studi e ricerche sulla struttura produttiva e sull'attività imprenditoriale, sul mercato del lavoro, sull'andamento congiunturale dei principali settori economici (industria manifatturiera, costruzioni, commercio al dettaglio, turismo, altri servizi), sui rapporti tra imprese e P.A., sull'interscambio commerciale di beni e servizi con l'estero, sulla finanza pubblica, sul benessere e le condizioni di vita dei cittadini, e può inoltre svolgere attività informative, formative, di ricerca e sviluppo tecnologico;
- che lo svolgimento di tali attività comporta necessariamente, per via della vastità delle stesse e del grado di specializzazione necessario ad espletarle, che alcune di queste vengano svolte in collaborazione con strutture esterne;
- che a volte tali attività vengono svolte non in forza dell'affidamento di un incarico ad uno o più soggetti determinati ma dietro versamento di un contributo *ad hoc* alla struttura esterna individuata come idonea a fornire la professionalità necessaria per raggiungere gli obiettivi perseguiti;

VISTI


- l'art. 12 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- l'art. 14 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto;

DETERMINA

- 1) che, qualora Unioncamere del Veneto ritenga necessario od opportuno svolgere attività di studio, di ricerca, di promozione, di formazione/informazione in collaborazione con strutture esterne, si proceda innanzitutto a verificare se fra quelle di livello universitario oppure di istruzione superiore ovvero afferenti ad enti partecipati dalla stessa Unioncamere ve ne siano in possesso della necessaria professionalità e, solo laddove tale verifica abbia dato esito negativo, la si estenda anche ad ogni altra categoria di ente;



- 2) che la determinazione di cui al punto 1) costituisce criterio di cui all'art. 12 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. per le ipotesi nelle quali le predette attività vengano svolte non in forza dell'affidamento di un incarico ad uno o più soggetti determinati ma dietro versamento di un contributo *ad hoc* alla struttura esterna individuata come idonea a fornire la professionalità necessaria per raggiungere gli obiettivi perseguiti.



IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Gian Angelo Bellati